



**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LE OPERAZIONI DI
CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO EX LEGE 949/52**
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12
gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza minore ("de minimis")

PREMESSA

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A.¹ gestisce, in regime di concessione, il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dalle Banche.

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalla presente disciplina le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

PARTE I

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.

2. Domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall'impresa artigiana² e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in appendice n. 2; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale dell'Artigiancassa – Ufficio Regionale per la Sardegna - entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo³.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima⁴.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'articolo 46 del

¹ Per brevità successivamente denominata "Artigiancassa".

² Per brevità successivamente denominata "Impresa".

³ V. Parte I, paragrafo 9.

⁴ Sono finanziabili anche le spese sostenute dalle imprese anteriormente alla data di iscrizione all'Albo artigiano, fermo restando il limite temporale rispetto alla domanda.

D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, Artigiancassa comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

3. Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di locali posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa;
- b) all'acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi⁵, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività delle imprese;
- c) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti⁶.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Il finanziamento:

- può comunque riguardare, ai sensi del 5° considerando del Regolamento CE 69/01 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola "de minimis"), la quota dell'investimento che beneficia ovvero beneficerà di altri interventi agevolativi previsti da normative autorizzate dalla Commissione Europea o rientranti in un Regolamento di esenzione per categoria;
- non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es.: IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, la Banca dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancassa".

⁵ Qualora dalla certificazione non si rilevi che trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione può essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice, ovvero della Banca.

⁶ Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.

La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate⁷ - in luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà utilizzando lo schema riportato in appendice n. 3⁸ - ovvero, per l'acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale⁹ attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo e' finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso dell'attività artigiana dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che: a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

⁷ La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

⁸ Le fatture rimangono comunque a disposizione dell'Artigiancassa che, ai sensi del D.P.R. 445/00, effettuerà idonei controlli anche a campione richiedendo all'impresa l'esibizione delle fatture stesse, anche in originale.

⁹ La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

4. Stipula, erogazione e modalità' di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a locali (impianto, ampliamento e ammodernamento) e di 6 mesi per gli investimenti destinati a macchine e scorte.

Dalla fine del periodo di utilizzo¹⁰ e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento¹¹ resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo

L'importo ammissibile al contributo non può superare il 90% della spesa d'investimento, nel limite di:

- € 325.368,00: per le imprese individuali e societarie;
- € 697.217,00: a) per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa; b) per le imprese cooperative; c) per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni;
- € 1.394.433,00: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell'articolo 6 della Legge n. 443/85 (c.d. consorzi misti).

Per le imprese di produzione di beni i suddetti limiti sono elevati del 100%, ossia rispettivamente ad € 650.736,00, € 1.394.434,00 ed € 2.788.866,00.

Nel limite di importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo dei citati limiti.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a €5.165,00.

¹⁰ Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.

¹¹ Il testo può essere concordato dalle Banche con l'Associazione Bancaria Italiana.

6. Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione¹², all'esame del Comitato tecnico regionale per la Sardegna di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione al contributo in conto interessi è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare la concessione del contributo interessi sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al fondo.

7. Misura del contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari:

al 64% del tasso di riferimento.

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet: http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

8. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a)** dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di impianto, ampliamento ed ammodernamento;
- b)** sei anni per i finanziamenti aventi destinazione di acquisto di macchine ed attrezzi.

¹² Fatti salvi specifici criteri prioritari stabiliti da normative regionali.

- c) cinque anni per i finanziamenti aventi destinazione di acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata al tasso contrattuale.

Le misure di durata di cui alle precedenti lett. a) e b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione¹³, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lett.ra a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lett.ra b);
- sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lett. c).

9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 7.

La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis".

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali¹⁴.

Il contributo è erogato all'impresa ripartito in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate, per il tramite della Banca che provvede al relativo accredito all'impresa stessa entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata da Artigiancassa, semprechè la Banca stessa:

- abbia riscontrato la regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento;
- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato¹⁵.

¹³ Si intendono per tali le imprese iscritte all'Albo artigiano da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.

¹⁴ Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

¹⁵ La Banca è tenuta a comunicare tempestivamente all'Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa

In caso contrario, la Banca è autorizzata ad interrompere l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato da Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate insolute¹⁶ ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 10.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate insolute entro l'estinzione contrattuale dell'operazione ovvero Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

10. Revoca del contributo in conto interessi.

Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa.

¹⁶ Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale.

PARTE II

TRATTAMENTO FISCALE E TRIBUTARIO

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di 0,052 Euro per ogni 516,46 Euro o frazione di tale importo.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

Il contributo interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.